



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 9 del 28/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025 ED APPLICAZIONE ALLE UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEI SISTEMI DI
PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Il Sindaco, Colombo Cesare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Generale, Dott. Francesco Motolese il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
COLOMBO CESARE	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	CRIPPA PIERA	SI
BUTTI MARCELLO	SI	OREGGIA GIULIO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	LEIDI ALESSANDRO	AG
BOSISIO RITA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
ISACCHI RICCARDO MAURO	AG	PUNGITORE MIRELLA	SI
LETO FRANCESCA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
MAGNI MICHELE	SI	LOCATELLI ALBERTO MARIA	SI
PELUCCHI FIORENZA	SI		
		Totale	15

E' presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Antonio Rusconi.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2025

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 3 all'ordine del giorno sono 15.

E' presente anche l'Assessore esterno Antonio Rusconi.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro, la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Atteso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Premesso che:

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3.8.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 3.8.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e ss. mm. e ii, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato, l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. n. 228/2021 il quale ha disposto che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2024 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, con i relativi allegati;

Richiamato il Regolamento disciplinante la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.4.2021, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.9.2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30.6.2021 e n. 7 del 31.3.2023;

Viste le seguenti disposizioni, contenute nell'Allegato A della deliberazione Arera n. 363 del 3.8.2021, le quali prevedono che, a decorrere dal periodo regolatorio 2022-2025, il Piano Finanziario ha valenza pluriennale con aggiornamento biennale:

4.7 “Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

28.4 “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Dato atto che:

- il comma 683 dell’art.1 legge 27.12.2013, n.147, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 6 del 22.04.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario(PEF)2024-2025 diretto alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti, da cui scaturiscono le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per l’anno 2024 e 2025;
- il P.E.F. 2024-2025 in data 24/05/2024 è stato trasmesso all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l’approvazione definitiva di competenza (operazione registrata da ARERA con numero progressivo 2024-78722);
- non si sono verificate circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo, che possano richiedere una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- gli articoli 18 e 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI) prevedono che nella delibera che ne approva le tariffe siano determinati i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

Atteso, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono calcolate le tariffe relative alle utenze

domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

Dato atto che:

- *per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni d popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da DPR. n. 158/1999, mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è stabilito di variare i coefficienti relativi alle prime tre classi di utenza domestica, sempre nel rispetto del DPR n. 158/1999 e di mantenere al minimo il coefficiente di legge per la quarta, la quinta e la sesta classe di utenza domestica;*
- *per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/1999 evidenzia , per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo all'interno del quale operare la scelta: sono stati adottati coefficienti per la parte fissa (Kc) ridotti al minimo per 14 categorie e per la parte variabile (Kd) ridotti al minimo per 22 categorie, mentre per le categorie oggetto di variazione i coefficienti, nella maggior parte dei casi, sono rimasti comunque discostati dal limite massimo previsto dalla norma;*

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Richiamato l'articolo 13, commi 15 e 15 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge n.214/2011, così come modificati dall'art.15 bis del D.L. 30.4.2019 n.34 convertito dalla legge 28.6.2019 n.58 secondo il quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, allo scopo di consentirne la pubblicazione entro il termine del successivo 28 ottobre, sul sito internet www.finanze.gov.it;

Richiamati:

- *l'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- *l'art. 1, comma 655 della legge n. 147/2013, secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2008 n. 31;*
- *l'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;*

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2024-2025 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2024) diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2025 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di €. 1.174.187,00 di cui euro 629.384,00 relativi ai costi variabili ed €. 544.803,00 relativi ai costi fissi;

Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe:

- l'importo relativo ai costi fissi viene ridotto della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4 della DET n.2/DRIF/2021 relativo al contributo MIUR per euro €. 5.673,00, nonché di euro 41.380,00 coperti da contabilità generale;
- l'importo relativo ai costi della parte variabile viene ridotto della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4 della DET n.2/DRIF/2021 per recupero evasione Tari e saldo premio RD Silea per euro 81.881,43;
- l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, in attuazione dell'articolo 2 c. 17 della Legge n. 481/95 per l'anno 2025 ammonta pertanto ad € 1.045.252,57 di cui euro 547.502,57 parte variabile e euro 497.750,00 parte fissa;

Dato atto che:

- la ripartizione fra i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri precedentemente applicati, in base all'aggiornamento con le denunce Tari inserite in banca dati alla data del 17 marzo 2025, è stata effettuata come segue:
 - 60% a carico delle utenze domestiche;
 - 40% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il prospetto allegato "A" dove sono elencate le tariffe e i coefficienti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Ritenuto indispensabile e opportuno procedere alla approvazione delle tariffe come da prospetto allegato;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 25 per cento;

Considerato che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l'emissione degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione;

Ritenuto di stabilire il versamento della Tari anno 2025 in due rate:

- 1^ rata in Acconto entro il 30.09.2025;
- 2^ rata a Saldo entro il 30.12.2025;

Atteso che:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, comma 7, del DLgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019, è fissato dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana,
- a far data dal 2021, l'addizionale provinciale è riversata direttamente a cura del Mef alle provincie, trattenendo la relativa quota, dai versamenti dei contribuenti;

Dato atto che:

- *la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:*
 - a) *UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno, che può essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;*
 - b) *UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad € 1,50 per utenza per anno, che può essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;*
- *la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:*
 - c) *UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno, che può essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;*
- *le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;*

Vista la convocazione della commissione consiliare Affari generali e Bilancio in data 15/04/2025;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **di** *dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
2. **di** *approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025, oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*
3. **di** *dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;*
4. **DI** *dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
5. **di** *stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2025:*
 - *1^ rata in Acconto 30.9.2025;*
 - *2^ rata in Saldo 30.12.2025;*
6. **di** *dare atto che alle tariffe TARI anno 2025 devono essere aggiunti:*
 - *il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;*

- *le componenti perequative determinate da ARERA UR1,a- UR2,a- UR3,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno, ad € 6,00 ad utenza per anno;*
7. **di** *inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sull'apposito sito, ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.211 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214;*
 8. **di** *trasmettere il presente atto ad ARERA, in conformità a quanto disposto dalla stessa all'art. 8 della deliberazione n. 443 del 31.10.2019.*

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

La ripresa del dibattito consiliare in formato audiovideo (file MP4) costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio comunale e viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Risorse umane in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Risorse umane sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Udito il Consigliere Alberto M. Locatelli il quale preannuncia l'astensione del gruppo Ascolto Valmadrera, non ravvisando particolari motivi favorevoli né di opposizione;

Udita la Consiglieria Francesca Leto la quale preannuncia il voto favorevole del gruppo Progetto Valmadrera in quanto si tratta di una presa d'atto di quanto previsto da ARERA e delle modifiche legislative che potrebbero essere introdotte;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri comunali votanti, essendo n. 15 i presenti e n. 4 gli astenuti (Consiglieri Mauro Dell'Oro, Mirella Pungitore, Elio Bartesaghi e Alberto M. Locatelli), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per l'urgenza di provvedere in merito con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 15 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Colombo Cesare

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Motolese

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse